



## SCHEMA DI CONTRATTO

Concorso di progettazione  
ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 36/2023  
per l'affidamento del completamento della progettazione PFTE,  
della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del  
coordinamento della sicurezza CSP e CSE  
dell'intervento di rigenerazione della GAM, Galleria Civica di Arte  
Moderna e Contemporanea di Torino.

CIG: B680CE9AE4

CUP: G19D24000090008

Numero di affidamento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sede legale: Via Magenta, 31 - 10128 Torino

Sede operativa: Palazzo Barolo – Piazza Savoia, 6 - 10122 Torino – tel. +39 011 4436901 – fax +39 011 4436917

[info@fondazionetorinomusei.it](mailto:info@fondazionetorinomusei.it) – [www.fondazionetorinomusei.it](http://www.fondazionetorinomusei.it)



## Sommario

Articolo 1 – Norme applicabili.....	5
Articolo 2 – Oggetto.....	5
Articolo 3 – Corrispettivo.....	6
Articolo 3.1 - Revisione prezzi e modifica del contratto.....	7
Articolo 4 – Modalità di fatturazione e pagamenti.....	7
Articolo 4.1 – Anticipazione.....	9
Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Articolo 6 – Obblighi del Professionista.....	9
Articolo 7 – Sviluppo della progettazione.....	11
Articolo 8 – Durata contrattuale.....	12
Articolo 9 – Verifica, validazione e approvazione del progetto.....	12
Articolo 10 – Modifiche e variazioni.....	13
Articolo 11 – Penali.....	13
Articolo 12 Interruzione o riduzione di incarico.....	13
Articolo 13 – Sospensione temporanea dell'efficacia del contratto – forza maggiore.....	14
Articolo 14 – Garanzie e coperture assicurative.....	14
Articolo 15 – Gruppo di progettazione interdisciplinare.....	15
Articolo 16 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa e recesso.....	15
Articolo 17 – Cessione del credito.....	16
Articolo 18 - Proprietà del progetto.....	17
Articolo 19 - Confidenzialità.....	17
Articolo 20 - Trattamento dei dati personali.....	18
Articolo 21 – Politica della Sicurezza.....	18
Articolo 22 – Trasparenza e legalità.....	18
Articolo 23 – Foro esclusivo.....	19
Articolo 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali.....	19

## CONTRATTO TRA

La FONDAZIONE TORINO MUSEI, con sede in Torino, via Magenta, 31, partita IVA 08587760011, codice fiscale 97629700010, in persona del Legale Rappresentante, ....., di seguito "Fondazione"

E

\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante ....., di seguito "Professionista"

## PREMESSO CHE

- la Fondazione, in data gg/mm/aaa, ha indetto, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 36/2023, il Concorso internazionale di progettazione "Nuova GAM", da svolgersi in due fasi, ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice"), volto all'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione, di rifunionalizzazione, di messa in sicurezza e di valorizzazione della GAM- Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino (di seguito "Intervento");
- nel bando relativo al Concorso di cui al precedente punto, la Fondazione, allegando al medesimo bando il presente schema di contratto, si è riservata la facoltà di affidare al vincitore del Concorso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, le seguenti prestazioni professionali:
  1. il completamento della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'intero Intervento;
  2. la progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza CSP, del primo lotto di lavori (Lotto I);
  3. la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza CSE del primo lotto di lavori (Lotto I);
  4. progettazione esecutiva e direzione lavori e coordinamento della sicurezza CSP/CSE dei Lotti successivi dell'Intervento;
- in esito allo svolgimento del Concorso di cui al precedente punto, è risultato vincitore della procedura [#], come da provvedimento del gg/mm/aaaa;
- con atto del [#], la Fondazione ha avviato la suddetta procedura negoziata per l'affidamento del completamento del PFTE, per la progettazione esecutiva e per la direzione dei lavori, incluso il coordinamento della sicurezza, dell'Intervento e ha richiesto al vincitore del Concorso di presentare la propria offerta;

- la Fondazione ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dall'art. 3 del bando del Concorso;
- le Parti hanno condiviso il contenuto dell'Offerta ed è loro intenzione procedere con la sottoscrizione del presente Contratto;
- i controlli dei requisiti di legge per la sottoscrizione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni hanno dato esito positivo;
- l'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza piena, incondizionata e inscindibile di tutti i patti e condizioni contenuti nei seguenti documenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso:
  1. Bando di gara;
  2. Documento di Indirizzo della Progettazione e relativi allegati;
  3. Offerta del Professionista.
- Il RUP è individuato nella persona dell'Ing. Stefano Gulia.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Articolo 1 – Norme applicabili

1.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, nonché gli allegati al presente Contratto, ivi inclusi i documenti ad essi a loro volta allegati.

1.2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed ai relativi provvedimenti di attuazione;
- dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- dal D.Lgs. n. 81/2008;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

## Articolo 2 – Oggetto

2.1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione e di direzione lavori, ai sensi degli artt. 41, 43, 114 e 115 del Codice, dagli artt. 14-43 del D.P.R. 207/2010 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, relativi all'intervento di rigenerazione della GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, come meglio descritto all'interno del Documento di Indirizzo di Progettazione.

In particolare, con riferimento a quanto sopra, l'oggetto dell'Affidamento comprende le seguenti Prestazioni (anche definite nel complesso il "Progetto"):

- Completamento della progettazione PFTE;

- Progettazione Esecutiva e coordinamento della sicurezza CSP del Lotto I;
- Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione del Lotto I.

La Fondazione si riserva la facoltà di esercitare l'opzione per l'affidamento al Professionista la progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza CSP, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza CSE dei Lotti successivi dell'Intervento, al verificarsi della necessaria copertura economica.

2.2. Il Progetto dovrà in ogni caso risultare conforme alla normativa legislativa e regolamentare, nazionale e regionale, vigente in materia di appalti pubblici, anche se entrata in vigore nel corso del rapporto contrattuale, essere strettamente coerente agli strumenti di pianificazione urbanistica relativi all'area sulla quale saranno insediati l'Edificio e gli altri elementi oggetto di progettazione di fattibilità da parte del Professionista, nonché strettamente coerente con le prescrizioni contenute nella documentazione del Concorso e con il progetto vincitore del predetto Concorso dalla Fondazione, compreso, in particolare, il rispetto dei tempi massimi di realizzazione delle opere progettate dal Professionista (in seguito, nel complesso, anche solo le "Opere") e l'importo massimo di spesa ivi indicato.

2.3. Il costo di realizzazione delle Opere che dovranno essere progettate dal Professionista è stimato in € 18.000.000,00, IVA esclusa, e si intende destinato alla realizzazione dell'Intervento secondo i livelli prestazionali indicati nel Documento di Indirizzo della Progettazione.

2.4. Il Professionista è tenuto ad eseguire le Prestazioni in proprio, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

## Articolo 3 – Corrispettivo

3.1. Il corrispettivo per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Contratto, oltre alle spese e oneri accessori, è determinato, in misura pari all'importo indicato nell'allegato "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016", oltre IVA e contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti. Agli importi così determinati è stato applicato uno sconto del 20%.

Il valore del contratto risulta pertanto pari ad € 1.112.663,53 (anche solo il "Corrispettivo"), oltre IVA e contributi integrativi alle Casse professionali autonome, di cui:

- a) € 100.000,00, quale premio per il primo classificato nel Concorso di Progettazione, a titolo di acconto sulla progettazione PFTE;
- b) € 555.688,91, al netto del premio di € 100.000,00, già riconosciuto, per i servizi di completamento del PFTE;
- c) € 162.069,26, per i servizi di Progettazione Esecutiva per il Lotto I;
- d) € 294.905,35, per i servizi di direzione lavori, direzioni operative, coordinamento della sicurezza in esecuzione per il Lotto I.

Sono, inoltre, previste le seguenti prestazioni opzionali, che la Fondazione si riserva di affidare al Professionista, per un totale di ulteriori € 961.437,27, oltre IVA e contributi integrativi alle Casse professionali autonome:

- e) servizi di progettazione esecutiva dei Lotti successivi, per € 331.054,85;
- f) servizi di direzione lavori, direzioni operative, coordinamento della sicurezza in esecuzione dei Lotti successivi, per € 630.382,41.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad € 0,00.

3.2. Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle Prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta.

## Articolo 3.1 - Revisione prezzi e modifica del contratto

3.1.1 Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3.1.2 Nell'ipotesi di revisione prezzi prevista al precedente comma il RUP procederà alla relativa istruttoria provvedendo a formulare la proposta di un nuovo accordo.

3.1.3 Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (classe 71 Attività degli Studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche) di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

3.1.4 Ai sensi dell'art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Professionista è tenuto all'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni originariamente previste e non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## Articolo 4 – Modalità di fatturazione e pagamenti

4.1. Il Professionista emetterà le fatture, secondo le modalità che saranno in seguito indicate dalla Fondazione, per gli importi di competenza in considerazione dello stato di avanzamento delle attività, ed in particolare al raggiungimento dei seguenti avanzamenti:

a) relativamente al completamento della progettazione del PFTE, rif. Corrispettivo punto b) del precedente art. 3.1:

- il 20% (venti per cento), a titolo di acconto, sarà fatturato a seguito della sottoscrizione delle Parti del presente Contratto;

- il 70% (settanta per cento) sarà fatturato a seguito della consegna da parte del Professionista del completamento del PFTE alla Fondazione;
- il 10% (dieci per cento) sarà fatturato a seguito dell'approvazione da parte della Fondazione del PFTE;

b) relativamente al completamento della progettazione esecutiva del Lotto 1 rif. Corrispettivo punto c) del precedente art. 3.1:

- il 20% (venti per cento), a titolo di acconto, sarà fatturato a seguito dell'avvio della progettazione esecutiva;
- il 70% (settanta per cento) sarà fatturato a seguito della consegna da parte del Professionista della progettazione esecutiva;
- il 10% (dieci per cento) sarà fatturato a seguito dell'approvazione da parte della Fondazione del progetto esecutivo;

c) relativamente alle prestazioni di Direzione lavori, direzioni operative, coordinamento della sicurezza in esecuzione del Lotto 1 rif. Corrispettivo punto d) del precedente art. 3.1):

- il 90% (novanta per cento) in proporzione all'avanzamento dei lavori;
- il 10% (dieci per cento) sarà fatturato all'emissione del collaudo.

4.2. Si precisa che, prima di emettere fattura finalizzata al pagamento della prestazione oggetto del presente affidamento, all'Operatore economico è richiesto di anticipare a tempo debito la fattura proforma al RUP, al fine di ottenere il benestare all'emissione.

Successivamente, il Professionista dovrà inviare la fattura alla stazione appaltante in forma elettronica, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 avente ad oggetto "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

La fattura dovrà riportare, oltre al CIG e al CUP, il numero di affidamento, fornito dalla Stazione Appaltante..

Il codice univoco della Stazione Appaltante è il seguente: BA6ET11

La fattura sarà liquidata entro trenta giorni dall'accettazione della stessa, ricevuta in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) nazionale, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesti l'esito positivo delle relative verifiche.

4.3. In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti e di autorizzarne l'invio elettronico allo SDI.

## Articolo 4.1 – Anticipazione

4.1.1 E' facoltà del Professionista richiedere, dopo la sottoscrizione del contratto, l'anticipazione del 20% del Corrispettivo, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 48, comma 1, del D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni oggetto della presente fornitura, idoneamente documentato dal Professionista.

4.1.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto a quella d'obbligo prevista in contratto e disciplinata all'art. 14, di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della medesima anticipazione, previsto al termine del servizio.

## Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1. Con la stipula del presente Contratto, il Professionista assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

5.2. Il Professionista, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Fondazione, le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## Articolo 6 – Obblighi del Professionista

6.1. Il Professionista è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

6.2. Il Professionista conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate o sub affidate.

6.3. Il Professionista si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la Fondazione da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire.

6.4. Il Professionista si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia. Il Professionista si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dai Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

6.5. Il Professionista si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione delle Prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d'ora la Fondazione rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l'esecuzione del contratto.

6.6. Il Professionista è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

6.7. In ogni caso, è espressamente convenuto, sin da ora, che il Professionista manlevi e tenga indenne la Fondazione in relazione a ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole attività e in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti in materia.

6.8. L'incarico oggetto del presente Contratto ricomprende:

- la redazione del progetto PFTE e del progetto esecutivo dell'Intervento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 41 e 43 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. da 14 a 43 del D.P.R. n. 207/2010;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione dell'Intervento nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 114 e 115 del Codice e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- la predisposizione della documentazione necessaria per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti necessari per la completa elaborazione del Progetto, come meglio descritto nei documenti allegati al Concorso;
- la supervisione, in corso di esecuzione delle attività di cui al punto precedente, e la presa in carico per lo sviluppo dell'attività di progettazione della documentazione e dell'esito delle attività di cui al punto precedente;
- le attività di redazione elaborati, assistenza e supporto tecnico ed amministrativo, comprensive del supporto all'ottenimento di tutti i necessari titoli autorizzativi presso gli Enti Autorizzativi preposti per l'esecuzione dell'intervento oggetto del Progetto (Città di Torino, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Comando dei Vigili del Fuoco, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, ASL Torino, ARPA, etc.). Nel caso di conferenza di servizi, il Professionista dovrà inoltre assistere la

Fondazione, ove partecipante, durante tutte le sedute convocate ed impegnarsi ad incontri propedeutici presso gli Enti che consentano di ridurre il numero delle medesime sedute;

- in generale, lo svolgimento di ogni altra prestazione professionale ricondotta dalla normativa vigente alla titolarità del soggetto incaricato dei tre livelli di progettazione dell'Intervento.

6.9. Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per ciascuna fase di ogni livello progettuale, il Professionista consegnerà alla Fondazione una copia registrata su supporto digitale - sia in formato editabile e riproducibile sia in formato .pdf, firmate digitalmente e timbrate secondo le disposizioni impartite dalla Fondazione. Eventuali copie cartacee verranno predisposte dal Professionista su richiesta della Fondazione. Tutta la documentazione progettuale, e ogni altro documento o elaborato ad essa correlato, dovrà essere sviluppato secondo la metodologia BIM e restituita alla Fondazione con le modalità prescritte dalla Fondazione.

6.10. Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è ricompreso nel Corrispettivo di cui all'articolo 4 del presente Contratto.

6.11. La lingua ufficiale del servizio è l'italiano.

## Articolo 7 – Sviluppo della progettazione

7.1. Il Professionista è tenuto ad introdurre nel Progetto, in fase di autorizzazione, tutte le modifiche richieste dalla Fondazione che siano rivolte all'ottimizzazione del Progetto e siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni intervenute nel corso dello sviluppo della progettazione, ivi comprese le prescrizioni degli Enti Autorizzativi, degli Enti Erogatori, senza che ciò gli dia diritto a maggiori compensi. Tali modifiche possono comportare anche una diminuzione dell'opera da progettare.

7.2. Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuità in ordine allo sviluppo dell'attività oggetto del presente Contratto, impegnandosi sin d'ora a concordare, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, un calendario di incontri periodici con cadenza minima mensile. Il Professionista si impegna, inoltre, a coordinarsi con il soggetto o l'organo incaricato della verifica di cui all'art. 42 del Codice, mediante confronti costanti in modo da minimizzare eventuali rischi di esito negativo della verifica del Progetto.

7.3. Agli incontri di cui all'art. 7.2, dei quali verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, dovranno essere presenti:

- per la Fondazione: il Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche solo "RUP"), ovvero un soggetto da quest'ultimo delegato, nonché i responsabili della Fondazione che il RUP ritenga di volta in volta di convocare;
- per il Professionista: il coordinatore generale del progetto, o/e altro soggetto all'uopo individuato dal Professionista o eventuali altri collaboratori la cui partecipazione sia richiesta dal RUP.

## Articolo 8 – Durata contrattuale

8.1. Il presente Contratto ha durata dalla sua sottoscrizione fino al completo esaurimento delle reciproche prestazioni.

8.2. Il PFTE e il progetto esecutivo dovrà essere ultimato secondo le tempistiche indicate nel DIP e in particolare:

- entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto per il completamento del PFTE;

- entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione da parte di Fondazione del PFTE per la consegna del progetto esecutivo del Lotto 1.

8.3 Qualora la Fondazione eserciti l'opzione prevista all'art. 2, comma 1, per la consegna della progettazione esecutiva dei Lotti successivi al Primo, la scadenza sarà determinata da successivo accordo integrativo al presente contratto.

8.4. I termini sopra indicati per le progettazioni terranno in considerazione e comprenderanno anche le attività di rilievo, le indagini, la ricerca e le prove per la miglior definizione dello stato di fatto, nonché le attività propedeutiche all'ottenimento dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, quali, ad esempio, la presentazione e condivisione informale delle soluzioni progettuali con gli Enti competenti.

8.5. Non saranno invece considerati nei termini di cui sopra, pur restando attività in capo al Professionista, i tempi necessari all'espletamento della conferenza dei servizi e/o per l'acquisizione di pareri o autorizzazioni, comunque denominati, nonché i tempi per le attività di verifica, validazione e approvazione dei progetti.

## Articolo 9 – Verifica, validazione e approvazione del progetto

9.1. La Fondazione, attraverso organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, procederà all'attività di verifica di ciascuno dei due livelli progettuali previsti: PFTE e progetto esecutivo ai sensi dell'art. 34 sg. dell'Allegato I.7 al Codice.

9.2. La verifica di ciascun livello progettuale sarà effettuata, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dall'operatore economico individuato dalla Fondazione in base alla normativa vigente.

9.3. La validazione sarà sottoscritta dal RUP, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del Professionista. Successivamente, i progetti saranno sottoposti all'approvazione della Fondazione in conformità di quanto previsto dall'art. 38 del Codice.

9.4. Nel caso in cui il Progetto consegnato ai fini della verifica non risponda in modo adeguato ai criteri di valutazione di cui all'art. 9.2., la Fondazione richiederà al Professionista di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un termine coerente all'entità delle modifiche richieste.

9.5. Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 9.4., gli elaborati oggetto della procedura di verifica si considereranno come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalità di cui all'art. 11 del presente Contratto.

9.6. L'eventuale attività progettuale di cui al precedente punto 9.4. non darà luogo in nessun caso a maggiori compensi se imputabile al Professionista. In difetto, si applica il successivo art. 10.

## Articolo 10 – Modifiche e variazioni

10.1. È facoltà della Fondazione richiedere al Professionista modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia in corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del Codice.

10.2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Fondazione si riserva di imporre la variazione al Professionista rispetto all'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. In tal caso il Professionista non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## Articolo 11 – Penali

11.1. Il mancato rispetto dei termini di consegna di ciascun livello progettuale, come indicati al precedente art. 8, nonché il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 9.4. del presente Contratto, che sia dovuto a causa imputabile al Professionista, comporterà l'applicazione di una penale pari al 2 (due) per mille del corrispettivo previsto per la singola prestazione per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.

11.2. Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione al Professionista notificata da parte del RUP via PEC. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione senza che il Professionista abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento.

11.3. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte della Fondazione di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato.

11.4. Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto in danno del Professionista, con preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo PEC.

## Articolo 12 Interruzione o riduzione di incarico

12.1. La Fondazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 Codice civile, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Professionista a mezzo PEC. A seguito di recesso, la Fondazione provvederà al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite con rinuncia del Professionista a qualunque altro compenso, indennizzo o risarcimento.

12.2. Qualora, a suo insindacabile giudizio, la Fondazione ritenesse non conveniente dare corso al completamento di una o più parti del Progetto, può dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista. A seguito della riduzione dell'incarico la Fondazione darà luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite.

## Articolo 13 – Sospensione temporanea dell'efficacia del contratto – forza maggiore

13.1. È facoltà della Fondazione, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua discrezione, l'esecuzione dell'incarico. La sospensione verrà comunicata al Professionista del servizio a mezzo PEC ed avrà effetto a far data dalla ricezione da parte del Professionista.

13.2. Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, il Professionista, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Fondazione:

i. indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni; indicando i rimedi che intende attivare.

ii. Successivamente, le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.

13.3. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Professionista avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito. Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui sopra, il Professionista avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell'incarico pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.

## Articolo 14 – Garanzie e coperture assicurative

14.1. La cauzione definitiva prevista ai sensi dell'art. 117 del Codice e successive modifiche ed integrazioni è fissata in € \_\_\_\_\_ e viene costituita dal Professionista \_\_\_\_\_ a mezzo Polizza Fidejussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori. Il Professionista si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

14.2. La cauzione prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro quindici giorni, a semplice e prima richiesta scritta del beneficiario.

14.3. Il beneficiario della predetta garanzia ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Professionista per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

14.4. Il beneficiario ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

14.5. In ogni caso, il Professionista è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il beneficiario si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

14.6. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

14.7. Per tutta la durata dell'Incarico, il Professionista dovrà mantenere in essere e trasmettere in copia alla Fondazione polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale, emessa da primaria compagnia assicurativa. Al verificarsi della scadenza della polizza, il Professionista si impegna a trasmettere alla Fondazione, documentazione attestante il rinnovo della stessa.

## **Articolo 15 – Gruppo di progettazione interdisciplinare**

15.1. Il Professionista, ai fini della stipula del presente Contratto, ha indicato la composizione del gruppo di progettazione, come disciplinata dall'art. 3 del Bando del concorso.

15.2. Eventuali modifiche del gruppo di progettazione dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Fondazione.

15.3. Il Professionista individua all'interno del Gruppo di progettazione e comunica al RUP il Coordinatore Generale del Progetto con il compito di interfacciarsi con la Committente e coordinare il gruppo di lavoro.

15.4. La Fondazione ha la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Contratto, la sostituzione dello stesso; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Professionista dovrà procedere alla medesima entro dieci giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte della Fondazione.

15.5. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti e le competenze professionali non inferiori a quello sostituito e dovrà comunque essere approvato dalla Fondazione.

## **Articolo 16 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa e recesso**

16.1. Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle Prestazioni eseguite dal Professionista rispetto a quanto indicato nel presente Contratto, nel caso di sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza

maggioro o da inadempimento o da fatto e colpa della Fondazione; nel caso di mancato rispetto da parte del Professionista degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, allorquando la stessa abbia ricevuto dalla Fondazione l'intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della Fondazione.

16.2. La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggioro danno e spesa conseguente a carico dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- accertamento della mancanza o perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 94 e sg. del Codice, la cui mancanza o perdita comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- grave negligenza o frode o negli altri casi di cui all'art. 122 del Codice nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; applicazione delle penali previste al precedente art. 11 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- subappalto non espressamente autorizzato; violazione delle norme del Codice Etico della Fondazione; violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico del Professionista di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso; la commissione da parte del Professionista di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l'eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.

16.3. La Fondazione si riserva la facoltà di recedere in modo unilaterale dal Contratto in caso di sottoposizione a concordato preventivo o fallimento a carico del Professionista. Tale facoltà viene esercitata mediante invio, a mezzo PEC, di apposita comunicazione scritta.

16.4. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal paragrafo precedente. Dalla data di efficacia del recesso il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.

16.5. In caso di recesso dal Contratto, al Professionista saranno corrisposti unicamente gli importi relativi alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

16.6. La Fondazione si riserva la facoltà di recedere in modo unilaterale dal Contratto in qualsiasi momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, applicando quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

## Articolo 17 – Cessione del credito

17.1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari, è intendimento della Fondazione corrispondere le somme dovute per l'esecuzione dell'affidamento de quo unicamente alla ditta aggiudicataria dell'appalto, e che, a tale scopo:

- non è consentita la cessione del credito derivante dai servizi affidati con il presente contratto;
- non verranno prese in considerazione, al fine della liquidazione del credito, eventuali procure e/o mandati irrevocabili all'incasso a favore di terzi, e la Fondazione, legittimamente e con effetto liberatorio, effettuerà i pagamenti verso il solo aggiudicatario, unico e solo titolare del diritto di credito, con conseguente estinzione del rapporto obbligatorio.

## Articolo 18 - Proprietà del progetto

18.1 Al termine dell'incarico e a seguito del puntuale e completo pagamento del Corrispettivo, il Professionista cede - in via esclusiva e definitiva – alla Fondazione, che accetta e acquista, per le finalità di cui all'Intervento, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica dei progetti e degli elaborati realizzati nel corso dell'Incarico, ivi inclusa la correlata documentazione tecnica consegnata di tempo in tempo alla Fondazione.

18.2 La Fondazione avrà pieno diritto di utilizzare il progetto e/o gli elaborati realizzati dal Professionista per finalità informative, divulgative, scientifiche, didattiche, culturali. La Fondazione si impegna ad indicare e a far indicare il nome del Professionista, nelle forme d'uso e salvo diverso accordo scritto tra le Parti, in tutte le utilizzazioni che verranno effettuate del progetto e degli elaborati.

18.3 Resta in capo al Professionista il diritto di vantare la paternità e la proprietà intellettuale del progetto e di utilizzare il relativo materiale per studi, pubblicazioni librarie, su quotidiani e riviste del settore, per mostre, attività scientifica e didattica, con l'obbligo di citare nelle forme e modalità che saranno stabilite di volta in volta, la Fondazione, fermo restando l'impegno di cui al successivo art. 19 e previa comunicazione alla Fondazione. L'incarico conferito non comporta alcuna forma di rappresentanza della Fondazione nella presentazione/diffusione/divulgazione del progetto a terzi.

18.4 Il Professionista assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e che siano utilizzati dallo stesso per l'esecuzione contrattuale. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati dal Professionista per l'esecuzione contrattuale, questi assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Fondazione è tenuta ad informare prontamente il Professionista delle suddette iniziative giudiziarie.

## Articolo 19 - Confidenzialità

19.1 Le Parti si impegnano e garantiscono reciprocamente di mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti strettamente tecnici/organizzativi/economici del presente Incarico e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa alla Fondazione, al Professionista e/o all'Intervento a ciascuno pervenuta nell'esecuzione dell'Incarico. Tale obbligo è assunto anche per conto dei dipendenti, collaboratori, professionisti e consulenti di fiducia di ciascuna delle due Parti.

## Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

20.1 Le Parti s'impegnano a rispettare il Regolamento UE 2016/679 e tutte le normative e i regolamenti sulla protezione e il trattamento dei dati che risultino applicabili ai rapporti tra le stesse intercorrenti in base all'Incarico e assumono ciascuna, ai sensi delle richiamate normative e regolamenti, la qualifica di autonomo "titolare" del trattamento dei dati personali acquisiti a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione dell'Incarico. A tale riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto di essere dotate di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

20.2 A tale proposito, le Parti prendono reciprocamente atto che i dati personali forniti verranno trattati e inseriti nelle rispettive banche dati al fine di gestire il rapporto contrattuale in essere, compresa la liquidazione del compenso concordato.

## Articolo 21 – Politica della Sicurezza

21.1. Il Professionista dichiara di aver preso visione della Politica della Sicurezza della Fondazione (<https://www.fondazionetorinomusei.it/it/amministrazione-trasparente/iso-45001/>), documento che definisce gli impegni presi nell'implementazione e nel mantenimento del sistema di gestione della sicurezza secondo lo standard UNI ISO 45001:2018.

## Articolo 22 – Trasparenza e legalità

22.1. Le Parti dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (qui definito il "Decreto"); (ii) si impegnano ad improntare il proprio comportamento, in relazione all'esecuzione del Contratto, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà; (iii) dichiarano di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto; (iv) sono consapevoli che il Decreto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell'ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, frode in danno dello Stato ecc.); e (v) si obbligano a rispettare le disposizioni del Decreto.

22.2. Il Professionista dichiara di aver preso visione sul sito [www.fondazionetorinomusei.it](http://www.fondazionetorinomusei.it), sezione trasparenza, e di accettare il contenuto del "Codice Etico", del "Piano Anticorruzione" e del MOG ex D.Lgs. 231/01 e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute.

22.3. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni contenute nel Decreto e/o nel Codice Etico e/o nel Piano Anticorruzione e/o nel MOG comporterà un inadempimento grave dei presenti obblighi e legittimerà l'altra Parte a risolvere ogni rapporto contrattuale con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto.

## **Articolo 23 – Foro esclusivo**

23.1. Le Parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente in via esclusiva il Tribunale di Torino.

## **Articolo 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

24.1. Sono a carico del Professionista tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.